



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2019 n.77
(Ratifica Decreto Delegato 18 febbraio 2019 n.31)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 18 febbraio 2019 n.31 – Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia di distacchi di lavoratori e lavoro straordinario – promulgato:

Visto l'articolo 55, comma 1, lettera a), della Legge 24 dicembre 2018 n.173;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.51 adottata nella seduta del 6 febbraio 2019;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 maggio 2019;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.4 del 15 maggio 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 18 febbraio 2019 n.31 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DISTACCHI DI LAVORATORI E LAVORO STRAORDINARIO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 16 della Legge 17 febbraio 1961 n.7)

1. Il comma 2, dell'articolo 16, della Legge 17 febbraio 1961 n.7 è così modificato:
“L'effettuazione di lavoro straordinario, nei limiti di due ore giornaliere, deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Attività Economiche.”.
2. Il comma 4, dell'articolo 16, della Legge n.7/1961 è così modificato:
“Quando viene richiesto al prestatore di lavorare nelle giornate domenicali festive, il datore di lavoro deve darne preventivamente comunicazione all'Ufficio Attività Economiche e la retribuzione deve essere aumentata del cento per cento.”.
3. Il comma 7, dell'articolo 16, della Legge n.7/1961 è così modificato:
“Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00 comminata dall'Ufficio Attività di Controllo.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 19 della Legge 29 settembre 2005 n.131)

1. L'articolo 19 della Legge 29 settembre 2005 n.131 è così modificato:

“Art. 19

(Distacchi di lavoratori)

1. Il distacco di lavoratori si configura quando un datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori subordinati, con il loro consenso, a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di un'attività lavorativa dettata da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo:
 - a) inerente al proprio ciclo produttivo, che deve risultare dalla sostanziale identità dell'attività effettivamente svolta dalle due imprese;
 - b) per la fornitura di beni prodotti e/o il relativo montaggio, smontaggio collaudo e manutenzione.
2. Il distacco di lavoratori tra impresa di diritto non sammarinese distaccante e impresa sammarinese nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da apposito contratto registrato di cui copia deve essere trasmessa all'Ufficio Attività Economiche prima dell'inizio del distacco unitamente ai seguenti documenti:
 - a) la certificazione della sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante, la qualifica e la mansione di inquadramento;
 - b) la certificazione attestante la copertura previdenziale ai sensi di apposita Convenzione tra la Repubblica di San Marino e lo Stato di provenienza dell'impresa distaccante;
3. Il contratto, di cui al comma 2, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'esigenza organizzativa e/o produttiva che giustifica il distacco;
 - b) le generalità e il numero dei lavoratori coinvolti nel distacco;
 - c) le mansioni alle quali il lavoratore distaccato sarà adibito;
 - d) il luogo e l'orario di lavoro;
 - e) la durata del distacco.
4. Deve essere trasmessa trimestralmente all'Ufficio Attività Economiche, da parte dell'impresa che utilizza il lavoratore distaccato, la certificazione che comprova la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di cui al comma 2, punto a).
5. Il distacco di lavoratori tra impresa di diritto non sammarinese distaccante e impresa sammarinese nell'ipotesi di cui al comma 1, punto b), deve essere comunicato all'Ufficio Attività Economiche, tramite portale della Pubblica Amministrazione, con indicazione di tutte le imprese coinvolte nel distacco e i lavoratori interessati. L'impresa sammarinese nella quale sono impiegati i lavoratori distaccati deve preventivamente acquisirne la copertura assicurativa e previdenziale contro il rischio infortunistico con indicazione specifica della validità nel territorio della Repubblica di San Marino che deve essere esibita in caso di verifica da parte dei funzionari dell'Ufficio Attività di Controllo, fatto salvo quanto previsto in materia da apposite convenzioni.
6. I funzionari dell'Ufficio Attività di Controllo in sede di verifica possono richiedere all'impresa sammarinese di fornire entro cinque giorni lavorativi i seguenti documenti:
 - a) le generalità dei lavoratori coinvolti nel distacco e relativi documenti di identità;
 - b) la certificazione della sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante, della qualifica e della mansione di inquadramento, anche mediante la produzione della copia dell'ultima busta paga;
 - c) la visura camerale o certificato analogo per imprese non italiane.
7. Il distacco di lavoratore tra imprese sammarinesi deve essere preventivamente comunicato dall'impresa distaccante imputando i dati richiesti su apposito applicativo informatico. Il lavoratore ha diritto all'applicazione del trattamento contrattuale di miglior favore sulla base degli

specifici contratti collettivi e/o aziendali applicati dalle imprese. Con decreto delegato possono essere indicate specifiche limitazioni all'applicazione di tale disposto.

8. Nel caso di cui al comma 1, punto a), il distacco di lavoratori non può essere utilizzato:

- a) qualora l'impresa ospitante abbia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti a mansioni analoghe a quelle cui si riferisce il distacco;
- b) qualora l'impresa ospitante abbia fatto ricorso nel mese precedente alla sospensione dei rapporti di lavoro o alla riduzione dell'orario con diritto alla Cassa Integrazione Guadagni, per mansioni analoghe a quelle cui si riferisce il distacco;
- c) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- d) per l'impiego di lavoratori non iscritti nelle liste di avviamento al lavoro che nel Paese di provenienza beneficino della Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria, straordinaria o di mobilità;
- e) qualora l'impresa ospitante non abbia redatto l'apposito documento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e successive modifiche;
- f) qualora vi siano lavoratori sammarinesi, residenti o soggiornanti disponibili, a parità di qualifica e mansione, nelle liste di avviamento al lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 7 del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n. 156.

9. I lavoratori distaccati devono ricevere un'adeguata informazione e formazione relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza, nonché alle misure e alle attività di protezione e prevenzione, in conformità con i principi contenuti nella Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e successive modifiche.

10. Il trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato continua a gravare sull'impresa distaccante, in caso di inadempimento risponde in solido l'impresa utilizzatrice.

11. Per i lavoratori alle dipendenze di imprese di diritto non sammarinese, il primo periodo di distacco nella Repubblica di San Marino non può avere durata superiore a sei mesi. A ogni eventuale richiesta di rinnovo può essere concessa una proroga di ulteriori sei mesi per un periodo massimo complessivo di trentasei mesi. Per la durata del distacco di lavoratori di cui al comma 1, punto b), si applicano le medesime disposizioni salvo casi particolari valutati dall'ufficio competente, ai sensi di apposita Convenzione tra la Repubblica di San Marino e lo Stato dell'impresa distaccante. Per i rinnovi valgono le disposizioni previste dal presente articolo.

12. L'individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi e/o qualitativi all'utilizzo del distacco è affidata ai Contratti Collettivi di lavoro.

13. La mancata applicazione dei disposti di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalle norme vigenti.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 maggio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti